SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2356

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE MARTINO Guido

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1995

Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, di modifica dell'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è necessario per consentire al comune di Afragola di affermare le proprie prerogative su interventi, ancora in corso, ricadenti sul proprio territorio. Questa necessità è ancora più valida in quanto, fra l'altro, l'ente non è stato messo in condizione di partecipare alla definizione dei progetti di recupero.

Il trasferimento delle competenze dall'Istituto autonomo case popolari al comune, come proposto, oltre a rappresentare un importante riconoscimento dell'autonomia dell'ente locale, in materia urbanistica, in linea con la legge 8 giugno 1990, n. 142, costituisce un fattore di maggiore controllo ed impulso sullo svolgimento dei lavori di recupero ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e consentirebbe, se, come auspichiamo, approvato in tempi rapidi, un opportuno coordinamento con altri interventi di riqualificazione del centro storico della città di Afragola.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono soppresse le parole: «ivi compreso l'intervento di recupero edilizio nel comune di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comune di Afragola, per quanto concerne l'intervento di recupero edilizio in corso di esecuzione sul proprio territorio, subentra, quale titolare del patrimonio in questione, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; inoltre, procede al completamento ed al collaudo delle operazioni in corso entro lo stesso termine, valevole per gli altri enti, di cui al comma 2».